



Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 02 - Sviluppo Economico e Attività Produttive

U.O.D. 07 "Infrastrutturazione e insediamenti produttivi"

Centri commerciali naturali – Bandi Linee di Azione A e B – II Annualità

Quesiti Aggiornati al 11.03.2014

D. Tra le spese ammissibili vengono inserite anche le vetrine e le facciate. Si vuole sapere se tali interventi possano essere fatti dai consorziati sulle proprie vetrine ed in caso affermativo qual è la procedura?

Nello specifico, considerato che tali opere rientrano tra i beni strumentali aziendali, si richiede se sia possibile fare fatturare direttamente dal fornitore all'azienda consorziata che effettua l'investimento di rifacimento delle vetrine.

Si consideri infatti che fiscalmente il Consorzio non può intestarsi le vetrine dei consorziati. In caso affermativo si chiede quale sia la procedura di rendicontazione della spesa.

R. Le spese dei singoli consorziati previste al paragrafo 8 - punto 2 lett. a) sono consentite, ma devono inserirsi comunque nell'ambito di un progetto comune, condiviso ed approvato dagli organi consortili, secondo criteri di uniformità, decoro e qualità, in ossequio alle previsioni del nuovo disciplinare che valorizza e stimola le iniziative collettive. Pertanto, la realizzazione dell'intervento di rinnovo riconducibile al singolo consorziato deve sempre costituire un'articolazione del progetto complessivo approvato da realizzarsi.

Si indicano le procedure di rendicontazione della spesa, nell'ipotesi di cui al paragrafo 8 – punto 2 lett. a) :

considerato che le vetrine sono un bene strumentale della singola impresa consorziata, e non del consorzio, il fornitore delle vetrine emetterà fattura a carico dell'impresa consorziata che provvederà al pagamento con bonifico bancario dal proprio conto corrente aziendale.

In fase di rendicontazione della spesa, l'azienda consegnerà la fattura quietanzata con l'evidenza del bonifico effettuato al consorzio, specificando che la fornitura della vetrina è avvenuta nell'ambito del progetto presentato dal CCN .

Il consorzio, ricevuto il contributo provvederà a ribaltare la quota spettante all'impresa che ha effettuato l'investimento previo ricevimento di nota debito da parte del consorziato al consorzio con la causale "*ribaltamento contributo bando ccn*".

Si rappresenta altresì che l'azienda partecipante all'investimento dovrà anch'essa essere in regola con il DURC e la quota di contributo ricevuta va a incidere sul calcolo del suo *de minimis*.

D. E' possibile indicare in fase di registrazione come casella di posta certificata per il Soggetto giuridico in questione quella con il dominio @postacertificata.gov.it?

R. No, perché la casella PEC **@postacertificata.gov.it** è stata introdotta con l'articolo 16 bis comma 5 della legge 2/2009, con la finalità di attribuire senza oneri una casella di PEC ai cittadini che ne facessero richiesta, ed è destinata esclusivamente alle comunicazioni tra Pubblica Amministrazione e Cittadino, e viceversa.

D. Come comportarsi nel caso in cui non si ricevono sulla PEC indicata in fase di registrazione le credenziali di accesso alla piattaforma?

R. Inviare una PEC all'indirizzo **centricommercialinaturali@pec.regione.campania.it** con oggetto: ***"Registrazione Utente CCN - Errore"*** e richiedere chiarimenti in merito.

D. Cosa fare se in fase di registrazione viene visualizzato il messaggio "Codice Fiscale... soggetto richiedente già presente" ?

R. Inviare una PEC all'indirizzo **centricommercialinaturali@pec.regione.campania.it** con oggetto: ***"Codice Fiscale soggetto richiedente già presente - Errore"*** e specificare i motivi della nuova registrazione.

D. E' possibile nella I° fase, (29/01/14 – 28/02/14) la registrazione dei CCN Costituendi è quindi formalmente non ancora riconosciuti?

R. Sì, è possibile, fermo restando che all'atto della domanda (28/02/14 ore 10,00 -30/3/14 il CCN abbia ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art.6 del Disciplinare approvato con DGR 160/2013.